

siano pagate, e quando non siano pagate, sostenere delle liti, sia per le vendite in danno, sia per la coercizione. E da ultimo, bisogna altresì provvedere al continuo pagamento delle pensioni fino a che non si estinguano con la vita degli attuali godenti.

Quindi la stessa delegazione governativa dovrà essere chiamata a compiere queste operazioni che direi di ultimo stralcio.

Finalmente il concetto che informa questo disegno di legge, è di rendere al tutto simile la condizione dell'Asse ecclesiastico di Roma al Fondo per il culto, che è soggetto, con un bilancio di entrata e di spesa, al voto del Parlamento.

Il bilancio del Fondo di religione e di beneficenza della città di Roma, finora, sta semplicemente sotto la dipendenza del Ministero di grazia e giustizia.

Così l'erogazione per gli usi religiosi, e l'erogazione per la beneficenza della città di Roma avranno l'approvazione del Parlamento, oltre all'esame dei conti consuntivi.

Mi pare, da queste parole, che possano gli onorevoli preopinanti convincersi come, nelle cure del Governo, ci sia anche quella di provvedere, il meglio che sia possibile, alle condizioni dell'Asse ecclesiastico della città e provincia di Roma.

Presidente. L'onorevole Amadei ha facoltà di parlare.

Amadei. Io ho seguito attentamente le ragioni, che ha esposte l'onorevole ministro guardasigilli per dimostrare la necessità che il regio Commissariato od altri enti parziali autonomi seguitino ad esistere per lo stralcio, vale a dire per le vendite che ancora restano a fare, per le pensioni che si debbono ancora pagare, le quali sono molto diminuite, ma non possono essere terminate, e per tutta infine quella liquidazione amministrativa non facile in un patrimonio così grande.

Però faccio osservare all'onorevole ministro, che nel bilancio presentato dal regio Commissariato, sono già calcolati tutti quei pesi di pensioni, di oneri pel culto, ed anche per beneficenza, come sarebbero le 30 mila lire alla Congregazione di carità di Roma. Oltre tutte queste spese restano in cassa 150 mila lire di rendita, le quali sono state divise, come ho detto, 50 mila pel culto e 100 mila per beneficenza.

Ora il mutamento del Commissariato, in quell'altro ente che già era stato preveduto dalla prima legge sulla soppressione delle corporazioni religiose non impedisce che l'onorevole ministro fac-

cia l'erogazione delle somme già pronte nelle casse del regio Commissariato.

Quanto poi al concetto che ha ispirato il nuovo disegno di legge, io non dubito che sia degno della fama e della dottrina del nostro illustre guardasigilli. Solamente mi permetto di ricordare che la ragione per cui non fu estesa la legge generale della soppressione delle corporazioni religiose a Roma, ma si fece una legge speciale, fu quella di voler ben stabilire che, sopra i beni delle corporazioni religiose di Roma, lo Stato non dovesse ricavarci alcun lucro, e per questo venne chiaramente stabilito nell'articolo 2, che tutti i beni provenienti dalle corporazioni religiose di Roma dovessero essere devoluti al fine per cui quelle corporazioni erano state fondate.

Non dubito che questo concetto altamente morale e civile, e direi anche politico, sia stato considerato dall'onorevole ministro nel nuovo disegno di legge che ha presentato alla Camera.

Presidente. L'onorevole Torlonia ha facoltà di parlare.

Torlonia. Ringrazio l'onorevole ministro dell'intenzione che addimostro di secondare il comune di Roma nella ripartizione del patrimonio che perverrà dalla direzione amministratrice dell'Asse ecclesiastico. È una questione che, non incidentalmente nel corso di una discussione del bilancio, ma dovrebbe trattarsi in una discussione speciale.

Perciò ora non credo di trattenere la Camera, richiamandola sopra alcuni fatti che hanno cagionato una diminuzione del patrimonio amministrato dalla Giunta liquidatrice dell'Asse ecclesiastico in Roma; dal che ne viene la conseguenza che il municipio della città medesima alla ripartizione di questi fondi si troverà il patrimonio di già assai diminuito.

Citerò semplicemente alcune cifre. Quando nel 1871 si disponeva che, per il trasferimento della capitale a Roma, il Governo, considerando la necessità di occupare in detta città edifici ed altri luoghi appartenenti a corporazioni religiose, potesse prenderne possesso con decreto reale deliberato dal Consiglio dei ministri, si aggiunse che a detti Corpi sarebbe stata data una rendita 5 per 100, par al reddito netto degli immobili espropriati.

Ora, la valutazione di questi immobili non fu fatta secondo una stima, bensì secondo il valore locatizio che era denunziato dagli stessi religiosi, i quali forse tendevano a diminuire il valore degli stabili che occupavano.

Da ciò ne è avvenuto che furono date 300,000